



PreviAmbiente

DA VENT'ANNI IL TUO FONDO PENSIONE

L'OFFERTA DI RENDITE

LE FORME DI RENDITA POSSIBILI (1)

- ✓ Rendita vitalizia **immediata** rivalutabile
- ✓ Rendita vitalizia immediata rivalutabile **certa per 5 anni** e successivamente vitalizia
- ✓ Rendita vitalizia immediata rivalutabile **certa per 10 anni** e successivamente vitalizia

LE FORME DI RENDITA POSSIBILI (2)

- ✓ Rendita vitalizia immediata rivalutabile **reversibile**
- ✓ Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile **controassicurata** con restituzione del montante residuale
- ✓ Rendita vitalizia immediata rivalutabile **con maggiorazione per perdita di autosufficienza (LTC)**

RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

- ✓ E' pagata finché l'assicurato è in vita
- ✓ L'assicurato sceglie la rateazione fra: mensile, trimestrale, semestrale o annuale
- ✓ La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall'assicurato
- ✓ La rendita iniziale viene annualmente rivalutata in base al rendimento della Gestione Speciale assicurativa cui è collegata

RENDITA IMMEDIATA CERTA PER I PRIMI 5 OPPURE 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA

- ✓ E' corrisposta, **nel periodo di certezza (5 o 10 anni)**, a prescindere dall'esistenza in vita dell'assicurato (nel caso di sua premorienza ai beneficiari designati/eredi). Al termine di tale periodo la rendita diventa vitalizia se il pensionato/a è ancora in vita. La rendita si estingue se il pensionato è, nel frattempo, deceduto/a.
- ✓ L'assicurato sceglie la rateazione fra: mensile, trimestrale, semestrale o annuale
- ✓ La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall'assicurato
- ✓ La rendita iniziale viene annualmente rivalutata in base al rendimento della Gestione Speciale assicurativa cui è collegata

RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA REVERSIBILE

- ✓ E' corrisposta all'assicurato finché è in vita e, in seguito, al beneficiario indicato (reversionario) se superstite, in misura totale o parziale (% di reversibilità compresa tra 50% e 100%). La rendita si estingue con il decesso di quest'ultimo
- ✓ L'assicurato sceglie la rateazione fra: mensile, trimestrale, semestrale o annuale
- ✓ La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall'assicurato
- ✓ La rendita iniziale viene annualmente rivalutata in base al rendimento della Gestione Speciale assicurativa cui è collegata

RENDITA IMMEDIATA VITALIZIA CON CONTROASSICURAZIONE

- ✓ E' corrisposta all'assicurato finché è in vita
- ✓ Prevede in caso di decesso dell'assicurato la restituzione del montante residuale ai beneficiari designati/eredi. Il montante residuale è definito come la differenza fra i seguenti importi:
 - il premio versato dall'aderente per la posizione individuale, moltiplicato per il rapporto fra la rata di rendita in vigore per l'anno in corso e quella iniziale;
 - la rata di rendita in vigore moltiplicata per il numero delle rate già pagate.
- ✓ L'assicurato sceglie la rateazione fra: mensile, trimestrale, semestrale o annuale
- ✓ La rendita viene pagata in via posticipata in base alla rateazione scelta dall'assicurato
- ✓ La rendita iniziale viene annualmente rivalutata in base al rendimento della Gestione Speciale assicurativa cui è collegata

RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON MAGGIORAZIONE PER PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (LTC)

- ✓ Prevede, previo accertamento dello stato di non autosufficienza da parte della Compagnia, il raddoppio dell'importo erogato in caso di perdita dell'autosufficienza e può essere:
 - vitalizia;
 - reversibile;
 - certa per 5 o 10 anni.
- ✓ Si definisce perdita dell'autosufficienza l'incapacità di svolgere in modo autonomo almeno 4 tra questi atti elementari della vita quotidiana:
 - *farsi il bagno o la doccia*
 - *vestirsi e svestirsi*
 - *lavarsi*
 - *deambulare*
 - *continenza*
 - *bere e mangiare*

RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON MAGGIORAZIONE PER PERDITA DI AUTOSUFFICIENZA (LTC)

- ✓ La rendita con maggiorazione LTC può essere chiesta solo da aderenti con età non superiore a 70 anni
- ✓ Alla rendita «base» si aggiunge, dal momento della perdita di autosufficienza, anche la maggiorazione
- ✓ Per i casi di non autosufficienza non causati da infortunio è previsto un periodo di carenza di 1 anno elevato a:
 - 3 anni per la non autosufficienza causata da malattie neurologiche
 - 7 anni per la non autosufficienza causata da infezioni HIV o AIDS